

Raccomandata
Corte dei reclami penali
Tribunale d'appello
Via Pretorio 16
6901 Lugano

Lugano, 15 agosto 2013
EV/ev

RECLAMO

(CPP 322 cpv. 2)

presentato da **Andrea STROZZI, Grand-Lancy (GE)**
(avv. Emanuele Verda, Cso Pestalozzi 11, Lugano)

nei confronti del **MINISTERO PUBBLICO del Canton Ticino avverso il**
decreto di abbandono 7 agosto 2013 firmato dal PP Nicola
RESPINI

Inc. nr. 2006.8652 - ABB 584/2013/RS

IN ORDINE

1. Rappresentanza

Lo scrivente è autorizzato da regolare procura.

2. Tempestività

Il decreto d'abbandono ABB 584/2013/RS disposto in data 7 agosto 2013 dal Procuratore Pubblico (PP) Nicola Respini è stato notificato al reclamante l'indomani 8 agosto 2013. Il termine di reclamo di 10 giorni scade in data 18 agosto 2013 (CPP 396 cpv. 1, 90 cpv. 2). Il presente gravame è tempestivo.

Prova:

Decreto d'abbandono ABB 584/2013/RS con busta d'intimazione (doc. 1)

3. Legittimazione

Andrea Strozzi, figlio di ⁺Laura Columberg, deceduta in seguito ai fatti per i quali è stato aperto il procedimento, è legittimato a reclamare avendo interesse giuridicamente protetto all'avanzamento ed alla conclusione del procedimento penale, segnatamente a che siano acclamate le responsabilità penali, se date (CPP 116 cpv. 2, 117 cpv. 3, 118 ss, 122 cpv. 2, 328 cpv. 1).

Prova:

Richiamo CRP inc. nr. 60.2008.136 / 60.2011.208 / 60.2013.55

Richiamo MP inc. nr. 2006.8652

4. Motivazione

Il reclamo espone qui di seguito i propri motivi (CPP 396 cpv. 1), indicando i punti della decisione impugnati, così come i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova invocati, benché questa Autorità non sia vincolata dalle motivazioni e conclusioni del reclamante (CPP 391 cpv. 1), disponendo di pieno potere cognitivo, esaminando liberamente il fatto ed il diritto e giudicando anche dell'errato apprezzamento dei fatti e del diritto da parte del magistrato inquirente (Niklaus SCHMID, *Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar*, Zurigo 2009, ad CPP 393).

“È meglio assumere un sottosegretario che una responsabilità”

Leo Longanesi

PREMESSA

La triste vicenda oggetto del presente reclamo è nota a questa Corte, avendo avuto modo di occuparsene negli anni precedenti a più riprese. Per quanto qui non espressamente ripreso si rinvia quindi agli inc. nr. 60.2013.55, 60.2011.208 ed in particolare 60.2008.136. Inoltre, fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (CPP 139 cpv. 2). Per quanto d'interesse si rinvia altresì a www.ponterosso.ch.

Inteso come questo allegato possa rivelarsi tra i conclusivi del procedimento penale, il reclamante ha inteso ripercorrere tutti i fatti e gli atti del procedimento penale, scusandosi della voluminosità delle informazioni veicolate al lettore poiché già presenti agli atti.

AI FATTI


1. Il procedimento penale

^{1.1} La sera del 3.10.2006, tra le ore 19.00 e le ore 21.00, in territorio di Biasca, intense precipitazioni hanno provocato franamenti e straripamenti di diversi riali. In particolare il riale Vallone, affluente del fiume Brenno a nord di Biasca, è straripato, trasportando a valle un'enorme massa detritica (ca 45'000 m³) proveniente dal Monte Crenone, paragonabile per volumetria a quella franata sempre nel medesimo punto nella precedente alluvione del 1993. Ha così travolto il Ponte Rosso e bloccato la strada cantonale in direzione della Valle di Blenio.



** (estratta da google.com alla ricerca immagini : ponterosso 2006)*

1.2 Lo smottamento della massa di detriti uniti alle acque ha investito in località Ponte Rosso la sig.ra +Laura Columberg, madre del qui reclamante, che era alla guida della sua autovettura, intenta a rientrare al domicilio. Ciò che è stato anche valutato dalla polizia, in assenza di testimoni oculari dell'incidente : l'autovettura della sig.ra +Laura Columberg è stata improvvisamente investita dallo straripamento del fiume, scaraventata dal ponte e dopo un salto di una decina di metri, è finita nel greto del riale e seppellita pressoché integralmente da un'impressionante quantità di massi e detriti. Unicamente il giorno successivo, non avendo la sig.ra +Laura Columberg fatto rientro al suo domicilio, si è pensato al peggio ed alle 15.40 l'autovettura ed il corpo esanime della sig.ra +Laura Columberg sono stati ritrovati sul greto del fiume Brenno.



* (estratte da google.com alla ricerca immagini : ponterosso 2006)

1.3 A seguito di quanto accaduto il Ministero Pubblico (MP) ha avviato d'ufficio indagini per accertare eventuali responsabilità penali; in data 13/17.10.2006 i figli della sig.ra +Laura Columberg presentano un esposto postulando al MP di procedere all'assunzione delle informazioni preliminari e valutare possibili comportamenti di rilevanza penale.

1.4 Esperite le informazioni preliminari, con decisione 15.04.2008 il PP Nicola Respini decreta il non luogo a procedere in ordine al suddetto procedimento penale (NLP 1563/2008), senza nemmeno avere formalmente aperto l'istruzione, né per il reato di omicidio colposo (CP 117) che per quello di franamento inondazione (CP 227) e senza aver interrogato i vertici del Comune di Biasca e del Dipartimento del Territorio. Con tempestiva istanza di promozione dell'accusa, i figli della sig.ra +Laura Columberg chiedono all'allora Camera dei ricorsi penali (CRP) che il PP Nicola Respini accerti, approfondisca e completi l'istruttoria per quindi promuovere l'accusa per omicidio colposo contro i responsabili che nel frattempo sarebbero stati individuati (istanza di promozione accusa 23/24.4.2008).

1.5 Con decisione 29.08.2008 (inc. CRP 60.2008.136), l'allora CRP accoglie parzialmente l'istanza, annullando il decreto di non luogo a procedere 15.04.2008 e rinviando l'incanto al PP affinché procedesse alla completazione delle informazioni preliminari. In particolare dalla motivazione della sentenza si legge come si giustifichi *“un approfondimento per chiarire in che misura i due rischi (di serra e per la strada cantonale) siano sovrapponibili o siano scindibili, e se il ritardo per le opere per scongiurare l'uno (creazione di una serra) abbia comunque influito sui fatti accaduti il 3.10.2006. Si deve pertanto ordinare la*

completazione delle informazioni preliminari con gli accertamenti riguardanti i due rischi verificando se un ritardo colpevole nella realizzazione degli interventi per impedire la formazione di serre non sia la causa adeguata dell'evento mortale del 03.10.2006. (...) Occorrerà poi verificare se vi è stato un ritardo colpevole e per colpa di chi, nella realizzazione delle opere."

1.6 Il procedimento penale riprende, vengono sentiti alcuni testi e versata agli atti documentazione prodotta su richiesta dal Comune di Biasca e dal Dipartimento del Territorio. In data 17.08.2009 giunge il deposito atti, seguito da un'istanza di complemento istruttorio datata 29.09.2009 accolta dal PP Nicola Respini, a cui fanno seguito la produzione agli atti di ulteriore copiosa documentazione dal Comune di Biasca (AI 141a) e l'audizione di ulteriori testi, l'ultimo in data 15.06.2010.

1.7 Poi più nulla, nessun atto istruttorio per un anno durante il quale l'incarto giace nonostante più solleciti scritti a scadenze trimestrali da parte dei figli della vittima. In data 15 giugno 2011, esausti del silenzio e preoccupati per l'incombente prescrizione, il qui reclamante, con il fratello Michele Strozzi, presentano reclamo alla Corte dei reclami penali per ritardata e denegata giustizia, lamentando la mancata continuazione e chiusura del procedimento in vista della promozione dell'accusa nei confronti dei responsabili. Ne segue uno scambio di allegati, laddove il PP Nicola Respini assicura alla Corte che farà il possibile per concludere l'inchiesta entro la fine del corrente anno (2011). In data 10.10.2011 giunge la sentenza della Corte dei reclami penali che respinge il reclamo asserendo che non vi è né ritardata, né denegata giustizia.

1.8 Dal 15 giugno 2010 (data dell'ultima audizione testimoniale) al 04 dicembre 2012 (data della decisione di chiusura dell'istruttoria), il PP Nicola Respini non intraprende alcun atto istruttorio, nonostante sollecitato a più riprese e nonostante le sue promesse anche a questa Corte (Inc. 60.2011.208, Osservazioni 27.06.2011 al reclamo Strozzi 15.06.2011). Per due anni e mezzo, per trenta mesi egli si è limitato alla corrispondenza di rito, rispondendo - sempre negativamente - ai solleciti e reclami dei figli della vittima. E ciò nonostante agli atti vi siano le contraddittorie deposizioni di alcuni testi (ing. Carlo Mariotta) e la copiosa documentazione prodotta dal Comune di Biasca (AI 141a) che permetteva già di rilevare responsabilità per l'accaduto, riferite alla gestione del dossier Brenno - Riale Vallone, ed ascrivibili ai vertici del Dipartimento del Territorio. O quantomeno di procedere ad ulteriori atti istruttori contestando ai testi del Dipartimento del Territorio le loro contraddittorie testimonianze se confrontate con la documentazione agli atti (AI 141a).

1.9 In data 15 febbraio 2013 Andrea Strozzi presenta istanza probatoria con la quale è richiesta la testimonianza dell'on. Marco Borradori per rispondere a quesiti relativi a chi abbia elaborato ed espresso le valutazioni cantonali ed occasionato i ritardi (documentati : AI 141a) nella realizzazione delle note opere, nonché l'interrogatorio in veste di imputato dell'ing. Carlo Mariotta, il quale, oltre a rifiutarsi di rispondere a pertinenti quesiti, tra poco altro dichiara che *"la sottostante strada cantonale non rappresenta un bene tale da giustificare progetti di più ampia portata"* (lett. 18.12.1996 DT) e *"il manufatto (ponte) era in*

sicurezza”, ” è pure stato calcolato in modo tale da resistere anche ad una piena di acqua e materiale, prova ne sia che malgrado gli eventi occorsi il ponte si trova sempre nella medesima posizione”(verbale MARIOTTA 7.7.2009). Ed il DT ribadisce che “mai è invece stata questione di proteggere la strada cantonale” (lett. 11.12.2006 a MP). Risulterà in realtà che l’ing. Carlo Mariotta ha voluto imporre al Comune di Biasca la propria soluzione del problema, ostacolando in diversi modi (di cui si dirà di seguito, gravi per un alto funzionario dello Stato) la realizzazione dell’opera (TN1) voluta dal Comune di Biasca già nel 1994 e poi realizzata con qualche piccola variante nel 2006, dopo il decesso della sig.ra ⁺Laura Columberg.

1.10 Il PP Nicola Respini ha respinto in data 4 marzo 2013 l’istanza probatoria ritenendo sostanzialmente già chiari gli atti e non potendo l’on. Borradori riferire di elementi tecnico/scientifici (sebbene Andrea Strozzi avesse sempre specificato che le domande non avrebbero dovuto essere di natura tecnico/scientifica, ma nella sua veste di più alta funzione del Dipartimento del Territorio laddove sono da indagare le responsabilità per la morte della sig.ra Columberg, riferendo ad esempio chi ha redatto la lettera 18.12.2006 ed eventualmente sulla base di quali istruzioni, chi ha seguito ed impostato gli interventi/non-interventi e sulla base di quali disposizioni interne questi sono stati decisi e da chi; quesiti a cui nessuno meglio del capo del Dipartimento del territorio può rispondere (Inc. 60.2011.208, lett. 21.03.2012 avv. Verda, AI 167; lett. 15 febbraio 2013 avv. Verda).

1.11 In data 16 febbraio 2013 Andrea Strozzi presenta altresì reclamo a questa Corte per denegata, rispettivamente ritardata giustizia, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti e violazione del diritto, lamentando l’exasperante lentezza del magistrato inquirente, chiedendo la riapertura del procedimento penale, la formalizzazione ed istruzione del reato di franamento (CP 227) nonché l’interrogatorio dell’ing. Carlo Mariotta e dell’on. Marco Borradori. Il reclamo viene parzialmente accolto in data 22 maggio 2013, segnatamente riconoscendo la violazione dei dettami riferiti alla chiusura dell’istruzione formale (CPP 318) in relazione al reato di franamento.

1.12 Non trovando risposte nel procedimento penale, in data 25 febbraio 2013 Andrea Strozzi scrive direttamente all’on. Marco Borradori chiedendo una sua dichiarazione spontanea dinnanzi al PP Nicola Respini, riferendo quanto a lui noto in merito alla vicenda così come sviluppatasi nel suo Dipartimento. In data 21 marzo 2013 l’on. Marco Borradori declina l’invito argomentando di non voler violare il principio della separazione dei poteri (non è noto come rendere spontaneamente una dichiarazione dinnanzi a un magistrato violi la separazione dei poteri) e che comunque non sono emersi fatti o elementi nuovi che giustificino tale passo (ciò che significa avere avuto accesso ad informazioni oggetto di segreto istruttorio ...). Andrea Strozzi risponde in data 11 aprile 2013 formalizzando le domande alle quali avrebbe dovuto rispondere dinnanzi al PP Nicola Respini. Lettera quest’ultima rimasta senza risposta (doc. 2, 3, 4).

1.13 In data 20 marzo 2013 la sig.ra Laura Truaisch rilascia dichiarazione giurata, trasmessa in medesima data al MP, rilevando nuovi particolari sulla fattispecie (doc. 6).

1.13 Infine, in data 27 maggio 2013 il PP Nicola Respini chiude l'istruzione (CPP 318) e, a seguito di nuovo sollecito del qui reclamante, in data 7 agosto 2013 deposita l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di ignoti per i reati di omicidio colposo (CP 117) ed inondazione/franamento (CP 227)(doc. 1).

2. Riale Vallone e fiume Brenno : le alluvioni ed i rapporti tra Comune di Biasca e Repubblica del Canton Ticino

2.1 La Valle di Blenio, segnatamente Biasca, il fiume Brenno ed il riale Vallone, fin da secoli hanno conosciuto alluvioni, inondazioni e vari scoscendimenti, a cominciare dalla tristemente nota *Büzza* del 1515 (<http://www.sbt.ti.ch/bcb/home/drt/dossier/alluvioni/storici.html>)(AI 131). Per quanto qui rilevante si ricorderanno le più recenti : 1978, 1983, 1986, 1987, 1993, 1999 e 2006. È invece storia recente che, per arginare le gravose conseguenze in termini di vite umane e di danni materiali occasionate dalle continue alluvioni, il Comune di Biasca nel 1992 conferisce mandato allo Studio di geologia ing. ETH Pedrozzi , Lugano, di allestire una perizia che analizzi, con relazione idrologica, le zone di pericolo soggette a frane ed alluvionamenti (AI 88). Egli rileva che :

Il pericolo di alluvioni è costituito dalla combinazione tra forti precipitazioni ed il trascinarsi del materiale depositato lungo l'alveo dei corsi d'acqua.

Il pericolo può assumere aspetti catastrofici (per es. eventi verificatisi durante l'alluvione del 1987) combinando quanto indicato sopra con il prodursi di franamenti.

Le frane possono infatti provocare un eccezionale aumento del materiale sciolto sull'alveo del corso d'acqua in unione ad un aumento delle masse d'acqua trattenute dai franamenti, che premendo lungo il materiale franato (effetto diga) e trascinandolo con la sua massa e forza può provocare ondate alluvionali a carattere catastrofico. Questi fenomeni sono l'origine dei disastri delle alluvioni del 1987 nelle Valli Ticinesi e della Valtellina.

(Perizia Pedrozzi, 20/10/1992, pag. 7)

concludendo che la zona di maggior pericolo è la Val Crenone, ossia la valle a monte del riale Vallone, da dove questo trae origine per terminare nel Brenno :



(estratto Google Heart 2013)

Sulla base di tale analisi, consegnata il 20.10.1992, lo studio d'ingegneria Passera & Pedretti viene incaricato dal Municipio di Biasca di allestire i necessari piani d'intervento per le opere di genio civile e preventivi da consegnarsi per fine 1993. Senonché la sera del 12 ottobre 1993 si realizza quanto descritto dall'ing. Pedrozzi.

^{2.3} Il 12 ottobre 1993, piogge torrenziali sul Sopraceneri provocano franamenti e straripamenti di diversi riali anche a Biasca, tra i quali il riale Vallone che straripa e trasporta a valle una colata detritica (ca 35'000 m³) proveniente dal Monte Crenone. La massa franata travolge il Ponte Rosso, bloccando la strada cantonale in direzione della Valle di Blenio non prima di scontrarsi con due veicoli in transito sul ponte che se la caveranno con ferite e danni materiali. L'enorme quantità di materiale convogliato a valle dal riale Vallone forma una serra ed ostruisce parzialmente il corso del fiume Brenno, il quale spinto in sponda destra, erodendola, causa un franamento della lunghezza di 150m che forma una serra che impedisce il defluire normale delle acque. Sfondata l'ostruzione, ossia la serra, le acque si riversano in sponda sinistra, erodendola e causando smottamenti e l'inondazione di Biasca.

Tutto ciò malgrado le precipitazioni sulla zona, oggetto di misurazione idrometrica, segnavano valori di oltre il 20% inferiori a quelli registrati nella precedente alluvione del 1987 (SSIB, *Studio sistemazione idraulica del fiume Brenno/Rapporto complementare evento alluvionale ottobre 2013*, pagg. 15, 32, AI 131). Il Municipio di Biasca decreterà lo stato di necessità e disporrà le misure del caso (*Messaggio Municipale (MM) 13/12/2013*, in particolare pagg. 10, 11, AI 112)

^{2.4} Il Municipio di Biasca si attiva immediatamente per risolvere l'evidenziata fragilità delle esistenti strutture atte a salvaguardare la sicurezza di persone e cose contro la forza delle acque e dei materiali trasportati dal riale Vallone e dal fiume Brenno, prendendo atto che il riale Vallone è elemento dominante per il regime del fiume Brenno e che gli interessi in gioco per la sua sistemazione sono del Cantone per quanto riguarda la sicurezza del Ponterosso, del Patriziato per i sedimenti a nord del riale e del Comune per l'interessenza generale (*MM 12/04/1994*, AI 141a).

A fine 1994, il Municipio conferisce quindi incarico allo Studio G. Balmelli + A. Filippini, di occuparsi delle necessarie soluzioni. In particolare ad occuparsi del mandato è in prima persona l'ing. ETH Augusto Filippini, già mandatario del Cantone Ticino per lo Studio generale di sistemazione idraulica del fiume Brenno (AI 131), conferito nel dicembre 1987 a seguito dell'alluvione luglio 1987, ed in seguito consulente tecnico dello Stato Maggiore di Condotta durante lo Stato di Necessità del 1993 per il comune di Biasca (*MM 13/12/1993*, pag. 6, AI 112). Professionista al quale, si può dire, la tematica sia perfettamente nota.

^{2.5} Con scritto 11 ottobre 1994 al Comune di Biasca, l'ing. ETH Augusto Filippini delinea subito una *road map* con l'orientamento delle soluzioni da intraprendere, rilevando, tra gli altri, i rischi gravanti la strada all'incrocio tra il fiume Brenno ed il riale Vallone (Ponterosso) e la necessità di proteggerla. Rileva come il Cantone debba essere parte attiva alle procedure poiché parte interessata

quale proprietario della strada cantonale per il Lucomagno (NSL). Alla prima riunione del 23 novembre 1994 con tutte le autorità comunali e cantonali coinvolte, la Sezione strade non ha ritenuto di partecipare, riservandosi di presenziare solo quando i progetti saranno meglio definiti. In tale riunione è unanime il riconoscimento che la causa della fuoriuscita del Brenno dagli argini è da ricercare nell'ingente apporto di materiale da parte del riale Vallone che ha causato lo sbarramento del flusso d'acqua, la serra (*Verbale 23/11/1994, AI 141a*).

2.6 In occasione del successivo incontro del 16 dicembre 1994, l'ing. ETH Augusto Filippini inizia a delineare la necessaria soluzione per risolvere la fragilità delle esistenti strutture di salvaguardia della sicurezza di persone e cose contro la forza delle acque e dei materiali trasportati dal riale Vallone e dal fiume Brenno. E con ciò esclude fin da subito l'ipotesi di mantenere il tracciato esistente e trovare il sistema di lasciare depositare o deviare il materiale in casi eccezionali, che andrà a defluire sulla sponda destra del riale. Soluzione esclusa perché senza sufficienti garanzie e poco affidabile. Soluzione invece - come leggeremo - voluta/imposta dal Dipartimento del Territorio, come si può già intuire dagli interventi dell'ing. Nobile (Ufficio Arginature ed Estrazioni) presente all'incontro. L'ing. ETH Augusto Filippini, per la prima volta, propone quindi la soluzione Variante TN1 (deviazione con tracciato di sfogo per il riale e camera di raccolta materiale con canale di sfogo sotto la strada cantonale e direttamente nel fiume Brenno) che non trova calda accoglienza presso gli interlocutori cantonali e federali, ma che - come leggeremo - sarà la soluzione adottata nel 2006, con alcune modifiche. Egli ricorda ai presenti che "una discussione sui costi ha senso solo in seconda battuta, tra proposte valide e responsabili" (*Verbale 16/12/1994, AI 141a*).

2.7 Il 26 gennaio 1995, il Comune di Biasca invia al Dipartimento del Territorio, Divisione delle Costruzioni, Ufficio Arginature e Estrazioni (UAE) il programma di sistemazione del riale Vallone, con gli studi preliminari ed il programma dei lavori. Tale scritto trova la risposta della Divisione delle costruzioni a firma ing.ri Carlo Mariotta e Paolo Nobile, dai sorprendenti contenuti, volti a rallentare il progetto avviato dal Comune di Biasca, se non impedirlo. In particolare i funzionari cantonali chiedono al Comune, prima di avviare il progetto, di verificare se il grado di sicurezza dell'assetto dei due corsi d'acqua non sia già a posto, in regola. In caso contrario, ossia di insufficienti garanzie, quali siano gli interventi da realizzare, con una responsabile graduatoria di responsabilità. Solo se una seria ed approfondita analisi dovesse portare a documentare l'oggettiva necessità di interventi solleciti, allora il Cantone entrerà in materia, altrimenti si pianificheranno con calma le misure di miglioria !

1. quale grado di sicurezza offre l'assetto attuale dei due corsi d'acqua in parola (sul piano della solidità, da un lato, e del dimensionamento, dall'altro).
 2. Nel caso di insufficienti garanzie (= per intenderci, ad esempio al cospetto di un ipotizzabile evento con periodicità almeno trentennale) quali interventi siano da attuare senz'altri indugi, nè tentennamenti, curandone ovviamente nei limiti del possibile la compatibilità con ulteriori opere più complete e complesse, ma di più tranquilla programmabilità).
 3. Una responsabile determinazione di graduatoria di priorità.
- (lett. DT 10/03/1995, AI 141a)

Gli ing.ri Carlo Mariotta e Paolo Nobile hanno già dimenticato la serra sul Brenno ed i motivi all'origine della stessa.

Il Comune è basito. Non comprende l'atteggiamento della Divisione delle costruzioni del DT (presente a tutte le riunioni, dal 22 gennaio 1994 al 16 dicembre 1994) Risponde che non solo in caso di nuova alluvione il pericolo è aumentato (ai motivi della presenza di molto materiale lungo l'alveo del riale e delle ferite della frana sul Monte Crenone che aumentano le possibilità di consegnare al fiume Brenno grossissime quantità di materiale, causando una nuova serra) ma che non si possano validamente avviare lavori senza prima aver scelto un concetto generale di salvaguardia di persone e cose (*lett. UT Biasca 20/03/1995, AI 141a*).

^{2.8} Ciò che ribadisce alcune settimane dopo con un ulteriore scritto al Dipartimento del Territorio, nel quale comunica che, dopo attente e documentate analisi del caso, ha deciso di far proprie le conclusioni dello studio dell'ing. ETH Augusto Filippini, scegliendo l'impostazione della Variante TN1 : soluzione completa che raggiunge gli obiettivi prefissati, segnatamente la sicurezza (*lett. Municipio Biasca 05/05/1995, AI 141a*)

Ma nuovamente la Divisione delle Costruzioni, in data 13 giugno 1995, si oppone - in maniera conclusiva - al progetto TN1 del Comune, proponendo il proprio progetto che consta nel mantenere il tracciato attuale del riale Vallone, sufficientemente collaudato da eventi ordinari ed adeguato per eventi eccezionali :

Riale Vallone

Senza negare la validità alla soluzione originariamente propugnata, ed in seguito accuratamente difesa nel "confronto" di varianti da parte del progettista, siamo sorpresi dello sbrigativo accantonamento d'una variante sicura, semplice, efficace e soprattutto di gran lunga più economica, rappresentata dallo sfruttamento del tracciato esistente.
Esso è sufficientemente collaudato da eventi ordinari e pure adeguato per eventi eccezionali, tramite un modesto accorgimento di deviazione verso la sponda destra, che non presenta particolari valori da proteggere.


(...)

- Scelta di varianti :

Per il riale Vallone : preferenza a quella che sfrutti il tracciato esistente per gli eventi ordinari, e "richiami" in sponda destra eventuali apporti catastrofici.
A parità di garanzia di sicurezza essa ci sembra di gran lunga più interessante per economicità d'investimento e di manutenzione.

(*estratto lett. DT 13/06/1995, AI 141a*)

Ossia, in pianta :



orientando in 3-6 mesi la procedura ed indicando le percentuali di sussidiamento.

La delusione e lo stupore nelle autorità comunale e nel progettista sono evidenti :

Rammentiamo in questo ambito che la problematica non coinvolge, come noto, il Cantone solo come ente sussidiante, ma lo fa parte interessata quale costruttore e proprietario della NSL, per cui e a maggior ragione, mal si capisce l'atteggiamento dell'UAE.

(estratto lett. G. Balmelli + A. Filippini 06/07/1995, AI 141a)

Il Comune di Biasca decide comunque di proseguire i suoi lavori nella direzione ritenuta più sicura nell'interesse della sua popolazione, dando esecutività immediata ai lavori non oggetto di discussione, segnatamente quelli del *Vallone parte alta*. Esplicativo in proposito il rapporto 24 agosto 1995 dell'Ufficio Tecnico di Biasca :

Siamo piuttosto delusi in quanto, dopo un anno di lavoro e dopo aver partecipato a ben 5 conferenze sul tema con le autorità superiori, siamo ricondotti ai piedi della scala.

Era stato appurato e riconosciuto da tutti che l'elemento principale di causa era il materiale scosceso dal Monte Crenone che, trascinato per effetto di "Murgang" dal riale Vallone nel fiume Brenno, ha fatto serra ostruendo il decorso del fiume.

La conseguente tracimazione sulla diga creatasi ha conseguito l'effetto che l'enorme quantità d'acqua accumulatasi ha superato, ed in seguito divelto, nel suo decorso, l'argine sinistro del fiume a nord del quartiere del Ponte.

Il riale Vallone

La prima risposta che il progetto doveva dare era appunto quella di impedire che ulteriori masse di materiale potessero arrivare direttamente al fiume Brenno.

La situazione geologica nella valle del Monte Crenone è peggiorata dopo gli eventi del 1993; enormi quantità di materiale sono in movimento, basta constatare gli abbassamenti e le screpolature del piano di campagna sul monte Pianezza e le frane aperte sotto il "Pupon" sul versante nord-est del monte Largon.

Ora si scopre che il decorso attuale dell'alveo del riale è il più idoneo per ricevere e contenere le furie e le bizze del Crenone; bella scoperta, dopo le ipotesi d'avanstudio e come premessa iniziale di progetto.

Vorrà dire che a valle del "Travacon" di Sass Carnon metteremo un semaforo: a sinistra e direttamente verso il fiume verrà convogliata l'acqua ed a destra il materiale.

Questo materiale, dal momento che non viene contenuto, inizialmente invaderà la zona agricola della Buzza, ed in seguito, attraversando la strada cantonale, si riverserà nel fiume Brenno.

Conseguenza: quello che si voleva evitare all'inizio (materiale nel fiume) lo ritroveremo 100 metri a monte.

Conclusioni nostre

La presa di posizione della Divisione cantonale delle costruzioni e dell'Ufficio federale dell'economia delle acque è troppo ferma per metterla attualmente in discussione; sicuramente perderemo ancora un ulteriore anno di tempo senza essere sicuri di modificare il contenuto.

La nostra proposta può essere concretizzata come segue:


- passare al progetto definitivo delle parti d'opera che non sono messe in discussione;
- riprendere il discorso generale in una seconda fase con tappe esecutive successive delle opere di completamento.

(estratto Rapporto UT 24/08/1995, AI 141a)

^{2.9} Frattanto nell'agosto 1995, AlpTransit San Gottardo SA presenta il suo progetto per la deponia del materiale dello scavo della galleria di base, che comporta l'occupazione della parte terminale di parte del vecchio alveo del riale Vallone. Il Municipio di Biasca presenta opposizione. Come si leggerà di seguito, nulla sarà più dato sapere alle autorità comunali fino al dicembre 2000, ritenuto come mai il DT abbia fatto cenno al Comune di Biasca delle autorizzazioni concesse ad AlpTransit San Gottardo SA di utilizzare i sedimenti laddove era per anni discussa e prevista la vasca di contenimento della Variante TN1 ! (lett. AlpTransit San Gottardo SA 21/12/2000, AI 141a).

2.10 Nei mesi successivi all'agosto 1995, i lavori primari *Vallone parte alta*, che frattanto avevano ottenuto i sussidi cantonali/federali necessari e richiesti, vengono completati. Siamo nell'estate 1996; resta aperta la discussione in merito alle opere da eseguire sul *Vallone parte bassa*, laddove la soluzione comunale è da tempo osteggiata dalla Divisione delle costruzioni. Si susseguono le riunioni tra autorità comunali (ing. A. Filippini) e cantonali (ing. Nobile per UAE) e, come convenuto nella riunione del 17 ottobre 1996, in data 6 novembre 1996 lo studio progettista G. Balmelli + A. Filippini presenta nuovamente alle parti uno studio sulle uniche due alternative convenute rimaste in discussione, a sapere quella comunale e quella cantonale che concordano finalmente sul tema della deviazione del riale in sponda destra con un nuovo tracciato, la prima in forma totale, la seconda solo per casi eccezionali :

VARIANTE A DEVIAZIONE TOTALE (TNI)




Deviazione del riale in sponda destra
 Variante con deviazione totale

Planimetria 1:7000
 9421.TNI.101

Riale Vallone
 Confronto delle alternative

G. Balmelli + A. Filippini
 novembre 1996

VARIANTE A DEVIAZIONI DIFFERENZIATE



Deviazione del riale in sponda destra
 Variante con deviazioni differenziate

Planimetria 1:7000
 9421.TNp.101

Inoltre elementi comuni alle due varianti sono, oltre all'esistenza di un tracciato nuovo, un'area di sfogo e deposito materiale (vasca) ed un canale di sfogo sotto la strada cantonale. Le altre varianti, scartate all'unanimità perché riconosciuto da tutti, anche dal DT che non raggiungevano l'obiettivo primario di impedire l'apporto di materiale dal Vallone fino alla sua confluenza con il Brenno, allo scopo di evitare la formazione di serre sul fiume e conseguentemente salvaguardare da alluvionamenti il quartiere del Ponte, compresa la strada. Il progettista valuta la soluzione comunale, la Variante TN1, come più sicura ed affidabile (G. Balmelli + A. Filippini, *Studio Deviazione del riale sponda destra, confronto alternative*, 06/11/1996, AI 141a).

Ma nuovamente, con scritto 18 dicembre 1996 a firma on. Marco Borradori e ing. Carlo Mariotta, il Dipartimento del Territorio s'impone, rifiutando le due varianti,

sia la soluzione comunale che la variante avallata nelle discussioni di ottobre per l'UAE dall'ing. Nobile :

Per la completazione degli interventi concernenti il Vallone, pur comprendendo il desiderio di ottenere uno standard ottimale, riteniamo che anche una sistemazione più modesta può dare l'efficacia richiesta. L'utilizzazione della fascia di territorio sulla destra (a nord) del Riale Vallone quale zona di sfogo e la facilitazione con interventi semplici per indirizzare in tal senso la fuoriuscita del corso d'acqua, rappresentano un indirizzo tecnico valido e benevivo a livello federale e cantonale. Si deve aggiungere che la sottostante strada cantonale non rappresenta un bene tale da giustificare progetti di più ampia portata. La fattoria-stalla può essere protetta con uno sforzo modesto. La progettazione e l'appalto in corso devono adeguarsi a queste considerazioni.

(estratto DT lett. 18/12/1996, AI 141a)

e ritornando al progetto già espresso dal DT con scritto 15 giugno 1995 summenzionato, senza alcuna vasca di contenimento (ad ^{2.8}), stuzzicando che per facilitare tale progetto, è disposto ad anticipare il finanziamento dell'opera fino a concorrenza dei sussidi cantonali e federali.

Tutto quanto discusso per anni, studiato ed accertato (l'ingente materiale portato dalla serra del riale Vallone ha originato la serra sul Brenno che a sua volta ha originato l'alluvione di Biasca) è svanito, trascurato, nonostante il consenso unanime a che la soluzione proposta dal Comune di Biasca per risolvere il problema (TN1) sia la migliore e non solo in termini di sicurezza.

^{2.11} A seguito di tale scritto, G. Balmelli + A. Filippini, progettista mandato dal Comune, nel febbraio 1997 scrive al DT su richiesta del Municipio di Biasca, rendendolo attento a che i gravi ritardi decisionali nella gestione del tema sono ipotesi di responsabilità per quanto potrebbe ripetersi nella parte bassa del Brenno e rileva come le proposte formulate dal DT, segnatamente la realizzazione in successione degli interventi, darebbe l'illusione di una sicurezza in realtà inesistente ed un mal impegno delle già poche risorse finanziarie. Concludendo che la realizzazione del progetto cantonale, espressa con lo scritto 18 dicembre 1996 (ossia la sola deviazione del riale in zona Marangoni e la realizzazione del solo terrapieno a protezione della stalla comunitaria), modifica l'esistente situazione di pericolo, con una nuova ancor più pericolosa perché selvaggia, come altresì indicato nel rapporto 24 agosto 1995 dell'Ufficio Tecnico di Biasca succitato (lett. G. Balmelli + A. Filippini, 05/02/1997, AI 141a).

Il 24 febbraio 1997 il Comune di Biasca scrive alla Divisione delle costruzioni comunicando, tra altro, che quanto scritto dal progettista in data 5 febbraio 1997 sarà oggetto di discussione a breve per raggiungere convergenza progettuale. La risposta dell'autorità cantonale giungerà il 5 marzo successivo quando l'ing. Mariotta e l'ing. Nobile informeranno di rallegrarsi a che il Comune di Biasca si assuma la responsabilità riguardo ai rischi d'alluvione tuttora incombenti (?) e di essere disponibili ad incontrarsi a breve per trovare una soluzione adeguata che sia scevro da eccessi perfezionistici, condivisibile e sostenibile (lett. DT 05/03/1997, AI 141a).

2.12 Il 6 maggio 1997 le autorità comunali e cantonali si riuniscono, con i relativi progettisti e ne scaturisce una lettera datata 27 maggio 1997 con la quale, in riferimento al Vallone parte bassa, la Divisione delle costruzioni, sempre a firma ing.ri Mariotta e Nobile, osserva che :

Il Municipio ribadisce come propria scelta la variante TN (creazione radicale di nuovo tracciato).

L'Ufficio arginature (analogamente all'Ufficio federale) la giudica sproporzionatamente costosa, rilevando che pari sicurezza sia ottenibile con molto minor investimento.

Ciò deve rappresentare del resto scrupolo fondamentale, valido sempre, ed a maggior ragione nelle condizioni finanziarie in cui versa il Comune.

La determinazione del sussidio non potrà non tener conto di questa considerazione.

(estratto lett. DT, 06/05/1997, AI 141a)

Sia rapidamente permesso osservare come la Divisione delle costruzioni, segnatamente l'ing. Carlo Mariotta (non da ultimo anche con verbale 7 luglio 2009, AI 96) non perda occasione di sottolineare come il Comune di Biasca sia lui committente delle opere e lui responsabile di eventuali e futuri rischi, quando - già lo si è documentato - il progetto è imposto dall'autorità cantonale (ciò che, a verificare, solleverebbe dei quesiti quanto alla violazione del principio costituzionale dell'autonomia comunale).

2.13 Al fine di convincere il Municipio di Biasca della bontà del progetto cantonale, in data 22 maggio 1997 l'ing. Paolo Nobile trasmette informalmente all'Ufficio tecnico di Biasca lo Studio commissionato dal DT al prof. ETH Jäggi e concluso il 7 settembre 1995, ossia pressoché 2 anni prima.

Con la nota scritta a mano :

Osservazioni:

La miglior valutazione mi è sempre
stata su questo materiale del
DT, completo. Niente di nuovo

Allegati: Quindi ...

Senonché il Municipio di Biasca non sapeva nulla di tale documento e mai ha potuto, in contraddittorio, discuterne sia con l'estensore che con l'autorità cantonale.

Appreso ed analizzato il documento, il progettista G. Balmelli + A. Filippini prende ampiamente posizione con il Comune, osservando che :

Valutazioni generali

Il fatto che l'ufficio delle arginature ed estrazioni ha sottaciuto, fin alla riunione del 6 maggio 1997, l'esistenza di un parere scritto, datato del 7 settembre 1995, richiesto dallo stesso ufficio al Prof. Dr. Martin Jäggi del Politecnico federale di Zurigo, ha sorpreso e scandalizzato non solo il sottoscritto.

La mancata consegna di questo testo non è comprensibile e non ha certamente contribuito a far cristallizzare quella soluzione che soddisferà in modo razionale alle esigenze fondamentali di sicurezza.

Facciamo notare che il Prof. Jäggi aveva pure allegato alcune documentazioni di realizzazioni in Giappone, che per quasi due anni sono rimaste inutilizzabili negli uffici bellinzonesi.

Ad ogni modo e ciò malgrado, anche a posteriori si conferma con soddisfazione **la validità tecnica e politica, nell'impostazione voluta e seguita dal Comune**, di tutte le decisioni finora prese a livello comunale, ed in particolare le ratifiche conclusive del Consiglio Comunale.

Infatti il rapporto Jäggi:

- conferma la validità della documentazione sottopostagli
- conferma la necessità di deviazione sulla destra
- evidenzia e confronta i pro e contra delle varianti
- non propone altre varianti, per contro ricerca miglioramenti alle proposte fatte
- sottolinea la necessità di ricercare le possibilità di risparmio
- riconosce che bisogna prendere una decisione di principio (prima di procedere).

Di fatto il rapporto Jäggi conferma anche quanto a più riprese è stato sottolineato a livello comunale nel senso che con la variante TN1 risparmi anche consistenti sono possibili, ritenuto, che l'ente che li decide si assume anche i rischi e le responsabilità ad essi collegati.

"Einsparungsmöglichkeiten gibt es auch beim Durchlass unter der NSL. Er soll vor allem die "normale" Abflüsse ableiten. Ein Überströmen der Strasse könnte bei ausserordentlichen Ereignissen akzeptiert werden."

Inoltre in modo oggettivo il Prof. Jäggi riconosce che:

- la soluzione "comunale" TN1 (nuovo tracciato) risolve il problema e che è comprensibile che la stessa sia preferita dagli interessati (il Comune).

"Diese Variante entspricht mehr oder weniger einer technischen Maximallösung. Es ist kaum zu bestreiten, dass durch diese ein Maximum an Sicherheit erreicht werden kann. Es ist auch durchaus logisch, dass diese Lösung von den direkt Betroffenen bevorzugt wird. Im Interesse dieser Sicherheit wird dabei auf eine möglicherweise unkontrolliert ablaufende Ablagerung auf dem Kegel verzichtet."

- come pure di trovarsi in difficoltà ad esprimere un giudizio conclusivo.

"Ein Vergleich der Variante TA2 mit der Variante TN1 bezüglich von Vor- und Nachteilen ist recht schwierig. Letztlich wird bei einem Abwägen beider Varianten gegeneinander viel Ermessen dabei sein."

Concatenamento Vallone - Brenno

Il Prof. Jäggi afferma (o conferma) che una delle concause dei danni generatisi con l'alluvione dell'ottobre 1993 risiede negli interventi fatti sul Brenno nell'ambito della costruzione della NSL.

"Veränderungen durch die NSL

Durch den Bau der NSL wurde die Breite des Brenno stark eingeschränkt. Der Brenno wurde in seinen bisherigen Hauptarm als Einzelgerinne konzentriert (etwas durch Trockenlegung des Seitenarms Ramett). Damit er die NSL in einem vernünftigen Winkel unterqueren konnte, wurde der Lauf steil auf die Brücke gerichtet. Im Anschluss an die Brücke entstand eine starke Kurve im Gebiet Fracètt, weil anschliessend das Gerinne wieder parallel zur NSL angeordnet wurde.

Somit können Schäden, welche aufgrund der letzten Hochwässer aufgetreten sind, teilweise der neuen Linienführung angelastet werden. Es ist aber nicht mehr möglich - oder nur mit ausserordentlichen baulichen Veränderungen - den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen."

Da parte cantonale questo tema non è mai stato commentato e discusso con il Comune, sicuramente non sulla base di questo testo-perizia del Politecnico, ciò che ora, o perlomeno al momento dell'approvazione dei progetti per il Vallone, sarà necessario ed inevitabile.

Riteniamo inoltre che, il Cantone e la Confederazione non potranno oramai più richiedere o imporre al Comune di accettare una soluzione ridotta per il Vallone, quando una quotaparte sostanziale dei pericoli e la conseguente necessità degli interventi è stata causata dalle modifiche da loro stessi fatte sul Brenno, appena alcuni anni fa.

Pure fuorviante e contraria alle lecite aspettative del Comune è, a nostro parere, la presa di posizione dell'UAE del 27.5.1997, quando con l'invito al risparmio, tenta nuovamente di far passare una soluzione definita "modesta" e conseguentemente far soprassedere a risolvere in modo completo un problema, che come detto, è stato consistentemente creato o amplificato (leggi Prof. Jäggi), dagli enti che lo stesso UAE rappresenta.

Se la partecipazione sotto forma di sussidi non sarà adeguata è da ritenere che CH + TI dovranno prendersi a carico il residuo, quale copertura delle conseguenze degli interventi da loro eseguiti sul Brenno nell'ambito della NSL.

In parallelo sarà da riprendere da zero anche il discorso di contributi di miglioria sul complesso degli interventi (opere decise comprese).

Inoltre l'affermazione dell'UAE nella lettera citata sopra, nel senso che la soluzione con deviazione del Vallone sulla destra sia più costosa è nuovamente errata, come i documenti elaborati hanno dimostrato.

Conclusioni

Per concludere, tenuto conto di quanto sopra e della maturazione raggiunta dalla problematica e le decisioni adottate dal Comune, possiamo confermarvi che **ci è possibile impostare ed elaborare in tempo utile il progetto definitivo e relativo preventivo costi del Vallone parte bassa.**

L'apparire del parere del Prof. Jäggi del Politecnico di Zurigo (datato 7.9.1995) rimette in discussione i rapporti del Comune con il Cantone e la Confederazione, non solo sul Vallone, ma anche sulle opere già decise.

(estratto lett. G. Balmelli + A. Filippini 05/06/1997, AI 141a).

2.14 Ad alcune settimane da questo scritto, interviene la Sezione degli Enti Locali che, richiesta di un credito di CHF 30'000.- da parte del Comune di Biasca per la progettazione della correzione del riale Vallone secondo il concetto di una deviazione totale sulla destra, lo rifiuta fintanto che il Municipio di Biasca non trova un consenso immediato con la Divisione delle costruzioni, ossia - traduciamo - fintanto che il Municipio di Biasca non accetta il progetto cantonale. Decisione maturata dalla presa di posizione 27 maggio 1997 dell'UAE :

Per il Vallone parte bassa ci dispiace constare che non è ancora stato trovato un consenso fra il Municipio di Biasca e gli enti sussidiari. Infatti l'Ufficio arginature giudica sproporzionatamente costosa la variante da voi adottata, rilevando come un'equivalente livello di sicurezza per la popolazione di Biasca possa essere raggiunto anche con un investimento nettamente minore.

A tale proposito la scrivente Sezione ritiene **indispensabile**, vista la situazione finanziaria del Comune di Biasca, che il **Municipio debba trovare immediatamente un consenso** sulla variante da realizzare per la correzione del riale Vallone con gli enti preposti all'erogazione dei sussidi.

Fintanto che non si sarà trovato tale accordo, vi comunichiamo di aver sospeso la ratifica del credito di fr. 30'000.- per la progettazione della correzione del riale Vallone (parte bassa), secondo il concetto di una deviazione totale sulla destra.

(estratto lett. Sezione Enti locali 23/06/1997, AI 141a)

Il Cantone Ticino, e per lui il Dipartimento del Territorio, per quanto qui di competenza la Divisione delle Costruzioni guidata dall'ing. Carlo Mariotta, fa terra bruciata intorno al Comune di Biasca, assediandolo: taglia anche le disponibilità finanziarie al Comune finché il progetto cantonale (perché risulta evidente che c'è il progetto cantonale : cfr. ad ^{2.8}, pag. 10) non verrà accettato !

Tuttavia il Municipio di Biasca deve garantire la sicurezza dei propri cittadini, anche quelli che transitano sul Ponterosso che non interessa al Cantone benché sia suo. E risponde alla Sezione Enti locali, con contenuti (purtroppo) premonitori :

Riale Vallone

Il problema è probabilmente considerato da due punti di vista:

il nostro: che abbiamo il Monte Crenone sopra la testa e che sappiamo, con dati accertati, che c'è una grande massa di materiale in movimento che si sposta, sia in altitudine che in direzione, di ca. 100 mm all'anno.

A conferma fanno stato le recenti misurazioni effettuate dall'ing. Gabriele Calastri.

La conseguenza è immaginabile visti gli eventi del 1993; parte di questo materiale potrebbe fare serra ed in periodo di forti precipitazioni riproporre sicuramente, a scadenza ravvicinata, i medesimi eventi del 1993.

quello degli altri: che vedono le cose in modo più *soft*, con l'illusione che il prossimo evento potrà ripetersi solo a scadenza di un lungo termine, ossia di trenta o cinquanta anni.

Impedirci di allestire il progetto, con la non ratifica del credito per la progettazione di fr. 30'000.--, ci sembra una presa di posizione grave, sulla quale ribaltiamo tutte le responsabilità.

Il problema dibattuto ed approfondito dal nostro Consiglio comunale non può essere disatteso e così minimizzato.

Le autorità di sussidiamento, per legge, si esprimono solo su un progetto definitivo, ma se ne viene data la possibilità di allestirlo, ci chiediamo quali strade dobbiamo percorrere per produrre i documenti necessari.

Ribadiamo che stiamo parlando di opere di protezione sia per le persone che per le cose, di assoluta priorità in quanto ne deriva la sicurezza per il paese.

(estratto lett. Comune di Biasca 06/08/1997, AI 141a)

^{2.15} E nonostante gli ostacoli frapposti dal Cantone, ma confortato sia dal progettista, che indirettamente dalle risultanze dello studio del prof. ETH Jäggi, il Municipio di Biasca continua la sua strada e prepara durante diversi mesi il progetto *definitivo* riale Vallone parte bassa, che prevede la Variante TN1, con la deviazione totale e definitiva del riale Vallone su un tracciato nuovo a nord dell'attuale e la creazione di una camera di deposito alla Buzza ed un nuovo sottopasso di attraversamento della strada cantonale del Lucomagno per le acque, prima della confluenza nel Brenno (come riportato ad ^{2.10}). Progetto presentato a fine primavera 1999 alla Divisione delle Costruzioni, e per lei all'UAE.

Nuovamente la Divisione delle costruzioni non accetta il progetto comunale, boccia la deviazione del riale e la camera di contenimento, ritendendo che esiste un progetto (variante) che mantiene il tracciato attuale del riale, paragonabile in quanto a sicurezza e a priori nettamente più conveniente dal profilo economico, escludendo quindi l'attribuzione di sussidi sia cantonali che federali (!). Qualora il Comune di Biasca volesse ancora insistere, formalizzando il progetto variante TN1, potrebbe entrare in considerazione un importo forfettario di CHF 500'000.- senza alcuna condivisione del Cantone o della Confederazione di responsabilità sulla sicurezza della variante scelta e ad esclusione di ogni futuro intervento complementare di miglioria della struttura:

Conclusioni

A nostro giudizio, in considerazione di quanto appena esposto, la soluzione presentata non è completa e necessiterebbe a corto o medio termine di interventi supplementari come ai suggerimenti della perizia Jäggi. Il costo reale di una tale variante è di conseguenza molto più elevato di quanto per ora previsto, con conseguenze negative sull'economicità del progetto.

Considerata l'esistenza di una variante con mantenimento del tracciato attuale, paragonabile in quanto a sicurezza e a priori nettamente più conveniente dal profilo economico, in considerazione della situazione finanziaria pubblica attuale, notoriamente difficile a tutti i livelli, la scelta della soluzione presentata non si giustifica ai nostri sensi.

Si esclude quindi l'attribuzione di sussidi cantonali e federali per la realizzazione di una tale variante.

Qualora il vostro Comune intendesse comunque realizzare il progetto nella versione presentata, da noi non condivisa, potrebbe entrare in considerazione il riconoscimento di un importo forfettario da stabilire, pari al costo della variante da noi suggerita; ordine di grandezza, ca. fr. 500'000.-. Questo gesto non implicherebbe alcuna condivisione da parte di Cantone e Confederazione di responsabilità sulla sicurezza della variante scelta, ed escluderebbe la presa in considerazione di probabili futuri interventi complementari o di miglioria alla nuova struttura.

(estratto lett. UAE 24/09/1999, AI 141a)

2.16 Due giorni dopo tale scritto, in corrispondenza di nuove piogge, il Monte Crenone scarica nuovamente nel riale Vallone ca 10'000 m³ di materiale detritico, formando un serra (*Murgang*) che poi in parte resterà nell'alveo del riale ed in parte raggiungerà il fiume Brenno. Ciò che il Municipio di Biasca comunica al DT (*lett. Municipio Biasca 09/12/1999, AI 141a*).

2.17 Il Municipio di Biasca, che frattanto ha trasmesso lo scritto 24 settembre 1999 al progettista G. Balmelli + A. Filippini il quale, tra altro osserva che :

Il Cantone e la Confederazione non possono richiedere o imporre al Comune di accettare una soluzione ridotta per il Vallone, quando una quotaparte sostanziale dei pericoli e la conseguente necessità degli interventi è stata causata dalle modifiche da loro stessi fatte sul Brenno, appena alcuni anni fa

Contraria alle lecite aspettative del Comune è, a nostro parere, la presa di posizione Cantonale, quando con l'invito al risparmio, tenta di far passare una soluzione definita "modesta" e conseguentemente far soprassedere a risolvere in modo completo un problema, che come detto, è stato consistentemente creato o amplificato (leggi Prof. Jäggi) dallo stesso Cantone

(*estratto lett. G. Balmelli + A. Filippini 25/10/1999, AI 141a*)

risponde nel gennaio 2000 al DT in merito al loro scritto 24 settembre 1999, palesando delusione per la non accettazione del progetto (TN1) e non comprendendo, in fin dei conti, cosa voglia chiaramente il Cantone, chiedendo a che il DT precisi il suo progetto ponendo una serie di domande precise (*lett. Municipio Biasca 13/01/2000, AI 141a*). Sono frattanto trascorsi 7 anni dall'alluvione del 1993 e 5 anni dalla presentazione della variante TN1, che poi verrà realizzata con minute modifiche nel 2007, dopo il tragico decesso della sig.ra Laura Columberg.

2.18 Il DT, segnatamente la Divisione delle costruzioni guidata dall'ing. Carlo Mariotta, prima di prendere posizione sugli interrogativi posti dal Municipio di Biasca con lo scritto summenzionato, fa nuovamente pressione sul Comune e sulle sue disponibilità finanziarie, chiamandolo alla cassa per rimborsare il finanziamento anticipato negli anni precedenti per le opere di premunizione e sistemazione del Riale Vallone e del Fiume Brenno (*lett. Divisione Costruzioni 31/01/2000, AI 141a*).

Ed il 14 aprile 2000, oltre 3 mesi dallo scritto del Municipio di Biasca arriva la risposta dell'UAE, nuovamente vacua, attendista :

Senza volerci inoltrare nell'argomento, ci permettiamo di esprimere un lecito dubbio sul valore del confronto di due varianti studiate in maniera tanto diversa, così come presentato nel complemento alla vostra ultima corrispondenza.

Per quanto attiene la variante TN, ribadiamo il nostro scetticismo sulla sostenibilità finanziaria della soluzione, vista l'esistenza, dal nostro punto di vista, di soluzioni più economiche e parimenti sicure; aggiungiamo che la soluzione TN presentata non è completa, non includendo la sistemazione completa del canale nuovo, da ritenersi inevitabile a corto termine.

Considerato che la variante sul tracciato attuale con deviatore non è ancora stata valutata seriamente e sicuramente non alla stregua della variante TN e che, come espresso in precedenza, questa disparità non permette un confronto equo delle due soluzioni, si chiede ora un approfondimento serio dell'alternativa con tracciato attuale e deviatore con valutazione del costo, in funzione di una scelta responsabile e in condizioni eque; in caso contrario saremo costretti a fissare un importo di sussidio forfetario limitato ad un volume lavori di ca. fr. 500'000.-- (variante.TA).

Per la risoluzione di problematiche più specialistiche, inerenti ai meccanismi di sviluppo e propagazione dei fenomeni di flussi detritici e al concepimento di elementi di selezione/deviazione dei flussi, proporremo il coinvolgimento di uno specialista di provata esperienza da scegliere di comune accordo tra Committente ed Enti sussidiari. Il contributo di un esperto è necessario anche in vista dell'allestimento di carte dei pericoli per la situazione attuale e le due varianti prospettate, elementi indispensabili in funzione della scelta della soluzione tecnica.

(estratto lett. Divisione Costruzioni 14/04/2000, AI 141a)

La Divisione delle costruzioni non intende inoltrarsi nell'argomento, però pone giudizi e ripropone indirizzi la cui validità dovrà però essere valutata dagli specialisti a seguito di ulteriori studi etc ... modalità operative e di giudizio tutt'altro che ortodosse e che trascinano da anni e per anni la soluzione alla sicurezza di persone e cose a Biasca e di chi a Biasca ci passa in auto, sul Ponterosso.

2.19 E la montagna da nuovamente segno di sé : il 18 agosto 2000 in occasione di intense precipitazioni, il riale Vallone scarica, occasionando una nuova serra, una massa detritica di 15'000 m³ (la 1/2 di quanto portato a valle nel 1993 e 1/3 di quanto porterà a valle nel 2006). Questo succede dopo precedenti scariche di materiale dal Monte Crenone di luglio ed inizio agosto. Ciò è prontamente comunicato al DT:

La dinamica è sempre la stessa: i detriti che si accumulano lungo l'alveo fanno chiusa e, in occasione di forti piogge (com'è stato il caso di venerdì), con la tracimazione delle acque, sono trasportati al fiume Brenno, lasciandone in parte sui pendii a debole pendenza.

Riteniamo che queste componenti siano elementi importanti per la scelta finale di progetto.

(estratto lett. Municipio di Biasca 25/08/2000, AI 141a).

2.20 Non senza stupore per le autorità comunali, a fine dicembre 2000 si palesa AlpTransit San Gottardo SA con il proprio progetto di deponia già esecutivo ed in contrasto con il progetto definitivo riale Vallone parte bassa (Variante TN1) del Comune di Biasca, il quale era all'oscuro di tutto, non avendo più notizie dal 1995. Segnatamente negli anni, la Divisione delle Costruzioni proseguiva le discussioni con il Municipio di Biasca senza comunicare che questi ed AlpTransit San Gottardo SA stavano lavorando a 2 progetti definitivi sui medesimi spazi ... ! Seguono scritti ed incontri tra AlpTransit San Gottardo SA, il Comune di Biasca e i patriziati per capire come uscire dal problema. Il DT si distingue per una rilevante ed indicativa assenza (*lett. AlpTransit San Gottardo SA 21/12/2000, lett. Municipio di Biasca 07/02/2001, lett. Municipio di Biasca 22/03/2001, lett. AlpTransit San Gottardo SA 26/03/2001, AI 141a*).

Rilevante come emerge dalle discussioni, segnatamente da quanto attestato da AlpTransit San Gottardo SA, che :

1. Riale Vallone

Bisogna riconoscere che con l'evasione del ricorso del 07.12.1995 del Comune, il 25.08.1999, il DATEC:

- ha riconosciuto al Comune il diritto di poter trovare una soluzione alla problematica del riale secondo il concetto da lui proposto;
- questo diritto, ovviamente, non si estingue di fronte alla "momentanea" mancanza di consenso dei servizi cantonali competenti;
- ha assegnato a AlpTransit l'onere d'impegnarsi a trovare una soluzione nell'ambito di trattative a tre (AlpTransit, Cantone e Patriziato).

(estratto Verbale riunione AlpTransit San Gottardo 10/04/2001, AI 141a)

Risulta quindi che l'autorità federale condivideva la soluzione del Comune di Biasca (Variante TN1), contrariamente a quanto sempre affermato dalla Divisione delle Costruzioni e quindi dall'ing. Carlo Mariotta (!). Ciò che appare ben grave nella dinamica di tutto quanto accaduto, a prescindere dalla fiducia che le autorità comunale pongono in quelle cantonali.

Il Municipio di Biasca scrive quindi all'UAE comunicando di essere in contatto con AlpTransit San Gottardo SA e di aver ricevuto copiosa documentazione da AlpTransit San Gottardo SA da cui risulta come gli uffici cantonali competenti (Divisione delle costruzioni) abbiano approvato i progetti di quest'ultima senza considerare la soluzione comunale al problema della sicurezza del Brenno e Vallone (Variante TN1). Il Municipio di Biasca ricorda altresì di essere in attesa delle risposte alle precise domande formulate con scritto 13 gennaio 2000 (cfr. ad 2.17).

2.21 Ed ecco la svolta. Ecco che a seguito di queste nuove emergenze (il Comune di Biasca ha appreso del concreto sostegno federale diversamente da quanto affermato dal Cantone, nonché dell'avvallo cantonale al progetto AlpTransit San Gottardo SA senza considerazione per il progetto comunale) si palesa direttamente la Divisione delle costruzioni con un suo scritto dai contenuti (finalmente) sostanziosi e chiari datato 4 luglio 2001.

Contenuti che evidenziano - benché in assenza di aggiornati documenti peritali e senza nuovi motivi tecnici - un **cambiamento radicale** nell'impostazione della soluzione : ora la Divisione delle costruzioni considera la deviazione del Riale Vallone e soprattutto la realizzazione della vasca di contenimento (!) :

La parte inferiore della camera deve essere concepita in maniera da fungere da drenaggio del materiale raccolto; questa caratteristica, oltre a contribuire all'arresto delle masse di detriti, conferisce stabilità al terrapieno di contenimento inferiore.


ciò che per anni hanno chiesto invano il Municipio di Biasca ed il suo progettista.

L'ing. Carlo Mariotta, non ponendo più nemmeno discriminanti di natura finanziaria, condivide ora i principi del *progetto reale Vallone parte bassa* (Variante TN1), proposto fin dal 1995 e osteggiato per 6 anni dalla sua Divisione delle costruzioni (lett. Divisione costruzioni 04/07/2001, AI 141a).

Egli si spinge fino ad affermare che deve essere invece assolutamente esclusa un'ostruzione del fiume, serra, questo per non venir meno allo scopo principale del progetto.

Ciò che aveva in precedenza dimenticato, a datare dal 1995(cfr. tra gli altri scritti 10 marzo 1995 e 18 dicembre 1996)

2.22 AlpTransit San Gottardo SA ed il Comune di Biasca decidono così di collaborare e nasce la soluzione "integrata" (*AlpTransit San Gottardo SA, promemoria 5 luglio 2001; Verbale riunione 15 marzo 2002, AI 141a*), che consiste nella sovrapposizione dei progetti di entrambi e che darà la seguente soluzione :



Suddivisione -
parti d'opera e del preventivo

Riale Vallone - Secondo tappa d'intervento
Progetto definitivo - Relazione tecnica

Riale Vallone - Alluvione del 3 ottobre 2006
Considerazioni preliminari e interventi urgenti

Rappresentazione schematica
Planimetria 1:7'000

G. Balmelli + A. Filippini, Biasca
25 marzo 2005

G. Balmelli + A. Filippini, Biasca
16 ottobre 2006

I messaggi municipali nr. 10/2002 (allestimento progetto variante di PR sul tracciato del Riale Vallone) e nr. 11/2002 (aggiornamento del credito per l'allestimento del progetto definitivo relativo alla parte bassa del riale Vallone, datati entrambi 27 agosto 2002, riassumono l'accordo alla soluzione integrata e la differenza di quest'ultima con il progetto 1994-1997 Variante TN1 :

La diversità dal progetto originale è quella di costruire la camera in quota, all'altezza di quella prevista per la ripiena e far rientrare lo scarico dell'acqua nel corso attuale tracciato del riale, prima del *Ponte Rosso*.

(estratto MM nr. 11/2002, AI 141a)

Il progetto è quindi una variante della Variante TN1 che consisteva nell'esecuzione di un canale di deviazione che permettesse lo sfogo del riale Vallone (acqua e detriti) durante gli eventi catastrofici in una camera di raccolta atta a trattenere ca 100'000 m3 di materiale (ora solo progettata più in alto per esigenze di AlpTransit San Gottardo SA), con il relativo e finale di sfogo che rientro sul riale Vallone invece che sotto la NSL (per questioni di costi).

La progettazione giungerà al progetto definitivo nel 2005.

^{2.23} La sera del 3.10.2006, dalle ore 19.00, in territorio di Biasca, intense precipitazioni provocano un nuovo franamento e straripamento del riale Vallone trasportando a valle un'enorme massa detritica (ca 45'000 m3) proveniente dal Monte Crenone, paragonabile per volumetria a quella già franata nella precedente alluvione del 1993 (e con dimensioni più ridotte paragonabile ai franamenti nel settembre 1999 e nell'agosto 2000). La massa detritica ha travolto il Ponte Rosso ed ucciso la sig.ra ⁺Laura Columberg.

Con MM nr. 59/2006 del 26 novembre 2006 (AI 140), il Municipio di Biasca presenta la richiesta di credito per la realizzazione del progetto menzionato e la ratifica delle convenzioni con AlpTransit San Gottardo SA ed il Patriziato di Biasca.

Oggi l'opera è realizzata.

Considerazione

^{2.24} Questo, tutto quanto qui descritto risulta dagli atti, e meglio da un solo atto : AI 141a che nel decreto d'abbandono il PP Respini nemmeno è citato, come se tutto quanto summenzionato non sia rilevante e non rilevi come già perfettamente contraddittorie le dichiarazioni di alcuni testi, a cominciare dall'ing. Carlo Mariotta.

Questo documento è giunto agli atti il 23 luglio 2010. Come già evidenziato in precedenza dal 15 giugno 2010 (data dell'ultima audizione testimoniale) al 04 dicembre 2012 (data della decisione di chiusura dell'istruttoria), il PP Nicola Respini non ha più effettuato alcun atto istruttorio. V'è da chiedersi se il documento AI 141a sia almeno stato letto, se non studiato. Ad ogni buon conto, che sia stato letto ed analizzato o meno, non è comprensibile come con tale

documento istruttorio si sia potuti giungere al decreto di abbandono qui impugnato.

Premesso che quanto di seguito accennato verrà analizzato nel prosieguo del reclamo, si rileva già fin d'ora come risulti che (benché la sicurezza della strada cantonale e del Ponte Rosso non fosse d'interesse per l'autorità cantonale) il rischio di serra sul fiume Brenno causato dalla colata di materiale dal Riale Vallone non è scindibile dal rischio di franamento ed inondazione della strada cantonale e del Ponte Brenno (ciò che peraltro appare evidente anche con il solo buonsenso, AI 141a). Ne deriva che i ritardi colpevoli per la realizzazione delle opere di sistemazione del riale Vallone, qui documentati tra il 1994 ed il 2001 ed in capo al Dipartimento del Territorio, sono stati la causa previsibile ed adeguata dei tragici fatti del 3.10.2006.

Per determinare chi porta la responsabilità dei colpevoli ritardi e prima di affrontare la relativa qualifica giuridica, è necessario determinare chi faceva cosa all'interno del Dipartimento del Territorio.

3. I dirigenti del Dipartimento del Territorio dal 1993 al 2001

3.1 A capo del Dipartimento del Territorio in occasione delle inondazioni e franamenti dell'ottobre 1993 e fino all'aprile 1995, vi era l'avv. **Renzo Respini**, cugino di primo grado dell'inquirente PP Nicola Respini. In seguito l'avv. **Marco Borradori** ha ripreso la guida politica del Dipartimento del Territorio fino all'aprile 2013. I fatti che hanno preceduto ed occasionato la tragedia occorsa nell'ottobre 2006 alla sig.ra [†]Laura Columberg sono avvenuti quando la guida e responsabilità del Dipartimento del Territorio era di competenza dei citati avvocati.

3.2 L'ing. **Carlo Mariotta** ha iniziato 7 gennaio 1976, all'età di 32 anni, la sua carriera presso il Dipartimento del Territorio per terminarla il 31 marzo 2003 dopo pressoché trent'anni nel corso dei quali è giunto a guidare, quale Direttore, la Divisione delle costruzioni. In particolare egli dal 31 dicembre 1987 è stato ingegnere cantonale responsabile delle strade cantonali e federali (AI 96). A partire dal 1991 egli ha pure cumulato la responsabilità dell'Ufficio Arginature ed Estrazioni (UAE) divenendo Capo della Divisione delle Costruzioni. Dal 1991 al 2003 egli è stato il funzionario con la più alta carica e responsabilità del Dipartimento del Territorio (AI 96, 141a).

3.3 L'ing. **Paolo Nobile** è stato alle dipendenze del Dipartimento del Territorio dal 1978 al 2001, periodo durante il quale egli era responsabile e Capo dell'Ufficio Arginature ed Estrazioni (UAE), ufficio sottoposto alla Divisione delle Costruzioni, dal 1991 guidata dall'ing. Carlo Mariotta (AI 97, 141a).

3.4 L'ing. **Laurent Filippini** è alle dipendenze del Dipartimento del Territorio per il quale, dal 2001 è divenuto capo dell'Ufficio Corsi d'Acqua (già UAE) per il

quale fino a tale data lavorava agli ordini dell'ing. Paolo Nobile, già capo UAE (AI 99, 141a).

3.5 L'ing. **Giovanni Pettinari** ha iniziato la sua attività al Dipartimento del Territorio il 1° dicembre 1994 come Capo Direzione Lavori per divenire il 1° dicembre 1999 Capo della sezione Esercizio e Manutenzione e dal 1° aprile 2003 Direttore della Divisione delle Costruzioni, in sostituzione dell'ing. Carlo Mariotta (AI 82, 141a).

3.6 Scorrendo gli atti (AI 141a), risulta come nella gestione del dossier fiume Brenno/riale Vallone, il Dipartimento del Territorio abbia affidato l'ordinaria amministrazione agli ing.ri Nobile e Filippini poi, mentre le decisioni rilevanti quanto alla concreta (non) soluzione del problema, siano sempre state prese dal Direttore della Divisione delle Costruzioni, ing. Carlo Mariotta, talvolta con la firma del capo Dipartimento avv. Marco Borradori.

E meglio, gli scritti e le decisioni volti in un primo tempo a rallentare il progetto avviato dal Comune di Biasca per porre rimedio alla grave fragilità delle esistenti strutture atte a salvaguardare la sicurezza di persone e cose contro acque e materiali trasportati dal riale Vallone e dal fiume Brenno, ed in seguito ad impedire la realizzazione di tale progetto (fino a cambiare idea il 04 luglio 2001), portano sempre la firma dell'ing. Carlo Mariotta (lett. 10/03/1995, lett. 13/06/1995, lett. 18/12/1996, lett. 05/03/1997, lett. 27/05/1997). Egli, a mente del reclamante è il responsabile dei colpevoli ritardi per la realizzazione delle opere di sistemazione del riale Vallone, causa prevedibile ed adeguata dei tragici fatti del 3.10.2006 che hanno permesso la morte della sig.ra ⁺Laura Columberg. Resterebbero eventualmente da verificare correttezza.

Si anticipa pertanto che il reclamo contro il decreto di abbandono va accolto, già ai motivi della presenza di seri indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) e/o poiché adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP), contrariamente al giudizio del PP Nicola Respini. Non si tratta di semplice divergenza di opinione o diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma di un'analisi di atti istruttori negletti dal giudice inquirente che dimostrano la verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento (in aula).

AI MOTIVI

4. Decreto d'abbandono ABB 584/2013/RS : accertamento inesatto ed incompleto dei fatti, violazione del diritto ed inadeguatezza

4.1 Ad un prima lettura il decreto d'abbandono stupisce, sia per l'esiguità delle motivazioni, la confusione e la pochezza delle argomentazioni, a dimostrare (mal pensando ovviamente), che una buona parte dell'incarto, segnatamente quella documentale, non sia stata esaminata e confrontata con altre emergenze istruttorie.

Oltre la metà della decisione è mero copia/ incolla di audizioni testimoniali e gli altri unici atti istruttori del procedimento ad essere citati nella decisione impugnata sono i Messaggi Municipali e lo studio SSIB, *Studio sistemazione idraulica del fiume Brenno/Rapporto complementare evento alluvionale ottobre 1993* (che - a leggerlo - rileva come le precipitazioni sulla zona nel 1993 segnavano valori di oltre il 20% inferiori a quelli registrati nella precedente alluvione del 1987 ciò che basta a dimostrare come le piogge del 2006 non possano essere ritenute interruttrive del nesso di causalità tra la morte della sig.ra [†]Laura Columberg e quanto non messo in atto a tempo dalle autorità cantonali ...).

A ciò si aggiunga che laddove vi era da istruire e motivare in relazione alle chiare richieste di questa Corte (decisione 29/08/2008), ossia a sapere l'esistenza di ritardi, la loro natura ed a chi è imputabile la relativa responsabilità, il PP Nicola Respini liquida in una paginetta ben 6 anni (1993 al 1999) di contrasti tra Comune di Biasca e Dipartimento del Territorio (cfr. supra ad 2, pag. 7 ss) laddove emergono i ritardi e le responsabilità che il reclamante ritiene di aver già evidenziato nelle pagine precedenti sulla scorta degli atti (AI 141a) sottaciuti dall'inquirente.

^{4.2} La decisione impugnata si fonda quindi su un **accertamento inesatto ed incompleto dei fatti**.

Le testimonianze assunte, che fondano il decreto di abbandono sono tutti riassunti sommari ed opinioni dell'accaduto rese dai responsabili del Dipartimento del Territorio tra i quali vanno ricercate ed ascritte le responsabilità penali. La presenza del legale del Dipartimento del Territorio, avv. Keller, alle loro deposizioni non ne è che l'indizio iniziale.

La ricostruzione dei fatti operata dal PP Nicola Respini è incompleta poiché non considera quanto qui summenzionato (ad ²) in merito al chiaro e documentato andamento dei fatti. Egli non considera ne cita i chiari ed inequivocabili documenti firmati di pugno dai dirigenti del Dipartimento del Territorio, con i quali le necessarie opere di salvaguardia dell'incolumità di persone e cose richieste e preparate dal Comune di Biasca vengono ritardate ed impedito, per poi essere accettate (tollerate) solo una volta emerse modalità operative tutt'altro che cristalline; sempre in riferimento all'agire del Dipartimento del Territorio (due dossier Progetto riale Vallone TN1 e cantiere AlpTransit fino ad allora paralleli invece che congiunti ed opinioni federali sottaciute).

Nelle deposizioni dei testi non vi è una sola risposta in merito ai ritardi documentati dagli scritti (AI 141a). Non vi è perché il PP Nicola Respini non le ha fatte e/o perché gli interrogati non avevano con tutta evidenza l'interesse a rispondervi (cfr. ing. Carlo Mariotta, il quale per ben due volte durante la sua deposizione evita le domande ritenendole non afferente al tema (!)(AI 96) :

Il signor Bruno Strozzi, ~~evocando le conseguenze dell'evento nella parte bassa del Brenno dalla confluenza del Vallone col Brenno fino alla confluenza col Ticino, mi chiede se dopo l'alluvione dell'ottobre del 1993 il Cantone ha effettuato un'analisi delle cause di questo evento e se vi è un documento al proposito.~~
~~A questa domanda rispondo che ritengo che questa domanda esuli dal contesto Ponte Rosso - Vallone per il quale sono chiamato a testimoniare. E' ovvio però che dopo tutti questi tipi di eventi il Cantone effettui un'analisi delle cause.~~ DOCUMENTO ?

e ancora

Il signor Bruno Strozzi mi chiede se nel corso del 1993-1996, quando il Cantone ha valutato il progetto dell'ing. A. Filippini è stato valutato anche il problema della serra che si era verificata nel fiume Brenno nell'ottobre 1993.

~~A questa domanda rispondo che la stessa esula dal tema per il quale sono stato chiamato a testimoniare.~~

Le deposizioni riportano altresì diverse rilevanti dichiarazioni molto contraddittorie, se non insincere, se riferite ai documenti agli atti (AI 141a), ma che non sono mai state contestate agli estensori. Ad esempio che il Dipartimento del Territorio ha agito quale semplice consulente del Comune di Biasca.

L'insistenza con cui l'ing. Carlo Mariotta, ed il suo collaboratore dell'epoca, ripetono tale assunto, fin dall'avvio della loro deposizione, è già di per se indiziaria (pag. 2, 3 AI 96). Nella realtà dei fatti tale assunto non corrisponde al vero poiché con suoi stessi scritti l'ing. Carlo Mariotta (e l'ing. Paolo Nobile) ostacola il progetto del Comune di Biasca. Egli non si è limitato alla sola consulenza, come ampiamente dimostrato finora dal presente reclamo, e da quanto egli stesso si lascerà sfuggire rilevando che (senza beninteso esprimersi sulla tempistica) :

A domanda del sig. Bruno Strozzi a sapere se il Comune ha realizzato dopo il 1996 il progetto seguendo le indicazioni date dal Cantone e dalla Confederazione, rispondo che da quanto mi risulta il Comune ha eseguito il progetto in questo senso. Non voglio esprimermi sulla tempistica della sua realizzazione ma il progetto che è stato eseguito ritengo abbia rispettato le indicazioni date dall'Autorità di vigilanza cantonale federale poiché altrimenti non si sarebbe potuto realizzare.

e ancora

Rispondo che l'ing. A. Filippini è libero di esprimere la sua opinione come meglio crede. Personalmente constatato che il progetto da lui a suo tempo proposto è stato realizzato seguendo i suggerimenti fatti dall'Autorità di vigilanza. Lo stesso è stato esaminato ed approvato dalle autorità comunali preposte.

Suggerimenti dell'autorità di vigilanza, ossia dal Dipartimento del Territorio da lui guidato, che in realtà e per oltre 5 anni erano tutt'altro !

4.3 La decisione impugnata **viola altresì il diritto** per quanto non correttamente motivata ma soprattutto poiché opera un'errata qualifica giuridica dei fatti in più di un'occasione, non da ultimo nell'analisi riferita all'interruzione del nesso causale, sostenendo che le piogge del 3 ottobre 2006 erano a tal punto eccezionali da interrompere il nesso causale adeguato tra la morte della sig.ra Laura Columberg e quanto messo in atto con colpevole ritardo dalle autorità cantonali. Rilevato che le precipitazioni sulla zona in occasione dell'alluvione del

1993 segnavano valori di oltre il 20% inferiori a quelli registrati nella precedente alluvione del 1987 che non ha registrato piogge eccezionali, è sufficiente a dimostrare come le piogge del 2006 non possano essere ritenute interruttrive del nesso di causalità. Se quanto accaduto il 3 ottobre 2006 è già successo nel medesimo posto e con le medesime modalità nel 1993 ma con piogge minori, significa che il problema non è la pioggia “eccezionale” come sostiene, invero un po’ semplicisticamente il PP Nicola Respini.

4.4 Il decreto d’abbandono non regge nemmeno all’analisi dell’adeguatezza. Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP). Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso estende la competenza della giurisdizione di ricorso anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, *Praxiskommentar*, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “*Auch reine Ermessensfragen [...] unterliegen der freien Überprüfung*”; Stephenson/Thiriet in *Basler Kommentar*, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). Per analogia, il reclamante ritiene di poter sostenere dinnanzi a questa Corte l’inadeguatezza della decisione del PP Nicola Respini. Allo stadio in cui il procedimento penale è giunto prima del 7 agosto 2011, la decisione di abbandono non è certo adeguata, inteso che come evidenziato si fonda su un errato apprezzamento dei fatti e non è quindi la migliore possibile. A mente del reclamante la decisione che si impone è espressa nella richiesta finale (*petitum*) che verrà ulteriormente sostanziata per quanto necessario.

5. I seri indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (CPP 319 cpv. 1 lit. a) e l'adempimento degli elementi costitutivi di un reato (CPP 319 cpv. 1 lit. b).

5.1 La Corte dei reclami penali ha potere di riformare la decisione impugnata, annullandola e sostituendola con una nuova, propria decisione. Ritenuto come di principio occorra che questa Autorità disponga in modo contenuto del proprio potere riformatore al fine di non privare le parti di un grado di giudizio, allorquando risulta assodato che la prescrizione incombe privando di fatto le parti dei vari gradi di giudizio - per motivi non ascrivibili al qui reclamante -, tale imperativo appare meno vincolante.

Qui non è ragionevolmente ammissibile abbandonare un procedimento senza porre in stato d'accusa l'ing. Carlo Mariotta che tra il 1994 ed il 2001 ha colpevolmente ritardato la realizzazione delle opere di sistemazione del riale Vallone; colpevoli ritardi che sono stati la causa prevedibile ed adeguata dei tragici fatti del 3.10.2006. Non è altresì ragionevolmente ammissibile abbandonare un procedimento nel quale non si è risposto a quesiti rilevati come a sapere a chi altro e con quale grado può essere imputata la correttezza, segnatamente confrontando (e contestando) agli altri funzionari cantonali ed al capo del Dipartimento del Territorio le emergenze documentali (AI 141a) che danno tutt'altra versione degli accadimenti rispetto alle loro deposizioni. A mente del reclamante è quindi compito della Corte dei reclami penali sanare tali violazioni.

Quadro giuridico

5.2 In caso di franamento ed inondazioni come ai fatti del 3 ottobre 2006, sono ipotizzabili incriminazioni per omicidio per negligenza (CP 117) o - in concorso ideale - per franamento/inondazione (CP 227). Oltre ai reati per commissione o per omissione tipici, la giurisprudenza e la dottrina unanimemente riconoscono nell'ambito dei menzionati reati la rilevanza penale di comportamenti di commissione per omissione ("Unechte Unterlassendelikte") (DTF 135 IV 56; DTF134 IV 255). La responsabilità penale è personale, così come la responsabilità in caso di commissione per omissione è imputabile solo alle persone tenute ad un dovere accresciuto di diligenza.

Omicidio colposo (CP 117)

5.3 Il reato di omicidio colposo punisce chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona. Commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per un'imprudenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto (CP 12 cpv. 3). L'imprudenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. La negligenza presuppone quindi l'adempimento di due condizioni: (1) l'autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere

generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l'autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (sentenza del Tribunale federale 6B_437/2008 consid. 2 del 24 luglio 2009; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; TRECHSEL, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar*, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29). Inoltre, perché vi sia negligenza, (2) la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all'autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1). Un reato di evento (come quello di omicidio colposo) implica di regola un'azione. Una commissione per omissione è prospettabile laddove con la sua passività l'autore disattende un obbligo (qualificato) di agire (CP 11).

Quest'onere deve derivare da una posizione di garante ("die Garantenstellung") del prevenuto: l'autore deve trovarsi in una situazione che gli impone di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possono minacciare tali beni (obbligo di protezione), o di impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1). E' il caso di chi, in una situazione concreta, ha l'obbligo legale di adoperarsi per impedire la lesione del bene giuridico minacciato. Una comunità di rischi liberamente accettata o la creazione di una situazione di pericolo (CP 11 cpv. 2 litt. e, d) sono fondamento principale della posizione di garante. Solo l'esistenza di un dovere qualificato di agire consente di fondare la posizione di garante dell'autore e sostenere la commissione per omissione dei reati penali qui rilevati.

L'esistenza di un dovere qualificato per le autorità del Dipartimento del Territorio di adottare o di non impedire misure preventive contro le conseguenze dei fenomeni naturali è stato ampiamente dimostrato in giurisprudenza e dottrina (BORGHI, *La responsabilità dell'ente pubblico nel campo della pianificazione territoriale in caso di catastrofi naturali*, RDAT II-1999 pag. 399 segg.).

Nella fattispecie risulta dall'istruttoria che (quantomeno) l'ing. Carlo Mariotta, con il suo agire inteso prima a rallentare il progetto avviato dal Comune di Biasca per sistemare la fragilità delle esistenti strutture atte a salvaguardare la sicurezza di persone e cose contro acque e materiali trasportati dal riale Vallone e dal fiume Brenno, ed in seguito ad impedire la realizzazione di tale progetto (fino a cambiare idea il 04 luglio 2001) (*lett. 10/03/1995, lett. 13/06/1995, lett. 18/12/1996, lett. 05/03/1997, lett. 27/05/1997*), ha violato le regole della prudenza esponendo a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. A maggior ragione laddove l'ing. Carlo Mariotta, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui.

5.4 Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario ad un dovere di prudenza e la morte di una persona tuttavia non basta: la condotta dell'imputato

e le lesioni della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c). Sussiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4, pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). La causalità naturale è data se il comportamento colpevole risulta essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non costituisce la causa unica e immediata: è sufficiente che essa abbia contribuito con altre a produrre l'evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa, pag. 23). La causalità naturale deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento dell'agente fosse idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. (DTF 130 IV 17 consid. 3.2, pag. 10). Il rapporto di causalità adeguata tra il comportamento e l'evento può essere interrotto e l'agente non risultare punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravvengano senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile non è in sé sufficiente a spezzare il nesso di causalità: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2, pag. 10; DTF 127 IV 62 consid. 2d, pag. 65, CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111, pagg. 25-26).

L'agire dell'ing. Carlo Mariotta è in rapporto di causalità naturale ed adeguato con la morte della sig.ra [†]Laura Columberg, inteso che i ritardi occasionati dalla Divisione delle costruzioni per mano dell'ing Carlo Mariotta a fronte del grave (e più volte comunicatogli) pericolo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, sono stati comportamenti/omissioni atti/e a favorire, se non direttamente cagionare la tragedia del 3 ottobre 2013.

Sicché, se invece dei causali e colpevoli ritardi summenzionati diretti dall'ing. Carlo Mariotta, si fosse realizzata subito (e quindi prima del 3 ottobre 2006) la vasca di raccolta di detriti come da progetto del 1994 dell'ing. Augusto Filippini, la strada cantonale ed il Ponte Rosso non sarebbero stati invasi da una massa detritica di 45'000 m³ con conseguenze mortali per la sig.ra [†]Laura Columberg. E ciò anche in situazione di piogge eccezionali.

La fatalità è altro.

L'ing. Carlo Mariotta deve quindi essere posto in stato di accusa dinnanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino siccome ritenuto colpevole di omicidio colposo.

Inondazione, franamento (CP 227)

5.5 Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Per l'adempimento oggettivo del reato bisogna essere in presenza di un'inondazione, di un crollo di una costruzione o di un franamento. Si è in presenza di un'inondazione quando vi è un afflusso di acqua straordinario che sommerge i terreni o gli oggetti che in genere si troverebbero all'asciutto (B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, volume II, 3. ed., art. 227 CP n. 1). Si parla di un crollo di una costruzione quando questo è dovuto unicamente ad un cedimento del suolo (BSK Strafrecht II - B. ROELLI / P. FLEISCHANDERL, art. 227 CP n. 5). In merito alla definizione di franamento la dottrina impone che questo riguardi una grande quantità di materiale (B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, volume II, 3. ed., art. 227 CP n. 6, pag. 62). L'infrazione consiste nell'adottare un comportamento/inazione che sia di natura a provocare l'inondazione, il crollo della costruzione o il franamento. E' necessaria inoltre l'esistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento ed il franamento o il crollo. Quest'ultimi devono per di più causare almeno uno dei due pericoli previsti alternativamente dalla legge: un pericolo alla vita / all'integrità delle persone o un pericolo alla proprietà altrui. Il pericolo deve essere concreto e può interessare anche un solo oggetto o una sola persona. Per l'adempimento soggettivo l'infrazione può essere commessa sia intenzionalmente che per negligenza (cfr. B. CORBOZ, *op. cit.*, art. 227 CP n. 8 ss.; BSK Strafrecht II - B. ROELLI / P. FLEISCHANDERL, *op. cit.*, art. 227 CP n. 1 ss.). Il reato è adempiuto per negligenza quando l'autore involontariamente causa un'inondazione, un franamento mettendo in pericolo la vita, l'integrità delle persone o la proprietà altrui, non osservando un dovere di diligenza ed adottando pertanto un comportamento imprudente del quale doveva prevedere le conseguenze (BSK Strafrecht II - B. ROELLI / P. FLEISCHANDERL, *op. cit.*, art. 227 CP n. 8).

5.6 Anche per l'inondazione ed il franamento, le emergenze istruttorie (segnatamente AI 141a) hanno permesso di acclarare come tutti gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato sono dati ed ascrivibili al comportamento dell'ing. Carlo Mariotta, ad iniziare dall'inondazione del suolo stradale del Ponte Rosso e dal franamento sul ponte di un'ingente massa di detriti per giungere alla creazione di un rischio quale la messa in pericolo (concreta e nella fattispecie pure collettiva) della vita o dell'integrità corporale delle persone oltre che della proprietà altrui, invase nel caso da acque e detriti. Quanto occasionato dai menzionati colpevoli ritardi imputabili all'ing. Carlo Mariotta ed alla Divisione delle costruzioni non è ipotesi remota o concatenamento di fatti aleatorio : la realizzazione del rischio era a tal punto probabile da far percepire l'esistenza del pericolo. Come già descritto le lettere del Municipio di Biasca, così come quelle dell'Ufficio tecnico comunale, oltre al parere dei progettisti ed al semplice sentire popolare, portavano a ritenere la lesione della vita, dell'integrità corporale delle persone oltre che della proprietà altri, come probabile

secondo il corso ordinario delle cose (DTF 123 IV 130; CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, Berna 2002, n. 9 -10 ad art. 227, pag. 63). Per il resto è fatto espresso riferimento, per quanto applicabile, a quanto esposto in merito al reato - in concorso - di omicidio colposo.

Ne consegue che l'ing. Carlo Mariotta deve quindi essere posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino siccome ritenuto colpevole anche di inondazione e franamento.

Udienza pubblica

5.7 Ritenuta la particolarità del caso, segnatamente l'interesse pubblico che la fattispecie comporta (CEDU 6) è chiesta un'udienza pubblica (CPP 390 cpv. 5), in via subordinata che l'udienza avvenga, a breve, a porte chiuse.

Il reclamo contro il decreto di abbandono va accolto, segnatamente, in presenza di indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) o se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico), sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP). Ciò che è il caso nella fattispecie.

P.q.m riservata ogni più ampia esposizione fattuale e fatto riferimento ad ogni norma applicabile alla fattispecie,

IN VIA PRINCIPALE

1. Il reclamo è accolto;

Il decreto di abbandono ABB 584/2013/RS impugnato è annullato e gli atti retrocessi al Ministero Pubblico affinché ponga l'ing. Carlo Mariotta in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino siccome ritenuto colpevole di omicidio colposo (CP 117) e franamento (CP 227).

2. Protestate tasse, spese e ripetibili

IN VIA SUBORDINATA

1. Il reclamo è accolto;

Il decreto di abbandono ABB 584/2013/RS impugnato è annullato e gli atti retrocessi al Ministero Pubblico affinché promuova l'accusa nei confronti l'avv. Marco Borradori, l'ing. Carlo Mariotta e l'ing. Paolo Nobile per i reati di omicidio colposo (CP 117) e franamento (CP 227), nonché proceda ad assumere celermente le ulteriori prove necessarie per identificare eventuali altre responsabilità nei colpevoli ritardi nella realizzazione degli interventi volti ad impedire la formazione delle serre.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili

Ossequi

Emanuele Verda

Si producono i documenti :

- 1. Decreto d'abbandono ABB 584/2013/RS con busta d'intimazione**
- 2. lett. 25.02.2013 Andrea Strozzi a Marco Borradori**
- 3. lett. 21.03.2013 Marco Borradori ad Andrea Strozzi**
- 4. lett. 11.04.2013 Andrea Strozzi a Marco Borradori**
- 5. Dichiarazione giurata Laura Truaisch, 20.03.2013**

Si richiamano dalla Corte dei reclami penali:

- **Inc. nr. 60.2008.136**
- **Inc. nr. 60.2011.208**
- **Inc. nr. 60.2013.55**

Si richiama dal Ministero Pubblico :

- **Inc. nr. 2006.8652**